



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 2667/2013
prot. n. 0046577 del 29/07/2013
classif. I/3

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne
Settore Stato giuridico ed economico del Personale Docente

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. n. 382/80;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. 29.10.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 del 8.11.2012;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Afferenze e della Mobilità del Personale Docente emanato con D.R. 04.04.2011 n. 1107;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 330/13 del 16.07.2013, con la quale è stato approvato, con parziale rettifica, il Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente;

VISTA la deliberazione n. 181/13 del 16.07.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il suddetto Regolamento come emendato dal Senato Accademico;

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del "Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente".

IL RETTORE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AFFERENZE E DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE.

Art. 1. Principi Generali.

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'afferenza ai Dipartimenti universitari dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, di seguito complessivamente definiti come "docenti", nonché la loro mobilità tra Dipartimenti.

1.2 La mobilità tra Dipartimenti si attua sulla base del settore scientifico-disciplinare (SSD) d'inquadramento del docente e della tipologia di pertinenza dello stesso SSD (prevalente, primaria, secondaria, condivisa, marginale, nulla) nel Dipartimento di destinazione.

Nessuna afferenza ad un Dipartimento può essere disposta ove il SSD d'inquadramento o di mobilità non sia congruente con le finalità di quel Dipartimento.

1.3 Non è ammessa la contemporanea afferenza a più Dipartimenti.

1.4 Sono possibili trasferimenti solo nel caso in cui il Dipartimento di provenienza dell'interessato mantenga i limiti numerici previsti dal vigente Statuto.

1.5 La mobilità dei docenti deve avvenire sempre tenendo conto delle implicazioni didattiche connesse con il trasferimento.

Art. 2. Definizione delle pertinenze.

2.1 La percentuale di docenti inquadrati in un determinato SSD che afferisce ad un Dipartimento determina il livello di copertura di quel SSD da parte del Dipartimento.

Definizione dei livelli di pertinenza:

- pertinenza prevalente:
ad un Dipartimento afferiscono almeno i due terzi dei docenti che nella Sapienza sono inquadrati in uno specifico SSD ed inoltre a nessun altro Dipartimento di Sapienza, diverso dal Dipartimento di cui sopra, afferisce un numero di docenti del settore superiore ad un quinto del totale dei docenti della Sapienza inquadrati in quello specifico SSD;



- pertinenza primaria:
ad un Dipartimento afferiscono almeno i due terzi dei docenti che nella Sapienza sono inquadrati in uno specifico SSD, ma esiste nella Sapienza un altro Dipartimento, diverso dal Dipartimento di cui sopra, al quale afferisce più di un quinto del totale dei docenti della Sapienza inquadrati in quello specifico SSD;
- pertinenza secondaria:
ad un Dipartimento afferisce più di un quinto del totale dei docenti della Sapienza inquadrati in uno specifico SSD ed inoltre esiste nella Sapienza un altro Dipartimento, diverso dal Dipartimento di cui sopra, al quale afferiscono più dei due terzi dei docenti che nella Sapienza sono inquadrati in quello specifico SSD;
- pertinenza condivisa:
ad un Dipartimento afferisce più di un quinto ma meno dei due terzi del totale dei docenti della Sapienza inquadrati in uno specifico SSD ed inoltre a nessun altro Dipartimento della Sapienza afferiscono più dei due terzi dei docenti che nella Sapienza sono inquadrati in quello specifico SSD;
- pertinenza marginale:
ad un Dipartimento afferisce non più di un quinto del totale dei docenti della Sapienza inquadrati in quello specifico SSD;
- pertinenza nulla:
nessuno dei docenti della Sapienza inquadrati in uno specifico SSD afferisce a un Dipartimento.

2.2 Eventuali deroghe ai limiti numerici, funzionali alle definizioni di cui sopra, saranno possibili solo nel caso vi sia l'accordo formale dei Dipartimenti interessati.

Art. 3. Afferenza dei professori e dei ricercatori di nuova nomina.

3.1 L'Università formalizza con decreto rettorale l'afferenza dei docenti di nuova nomina al Dipartimento che ha attivato le procedure per il bando di concorso.



Art. 4. Mobilità tra Dipartimenti.

4.1 L'istanza di mobilità deve essere inoltrata dall'interessato al Dipartimento al quale chiede di afferire e, contestualmente, al Dipartimento di provenienza. Alla domanda, adeguatamente motivata, devono essere allegati il curriculum in formato standard, l'elenco dei lavori scientifici, l'elenco dei finanziamenti di titolarità negli ultimi 5 anni, l'elenco dell'attività didattica espletata nei precedenti tre anni accademici e nell'anno accademico in corso in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico.

4.2 La mobilità che si attua in relazione alla diversa pertinenza dei SSD ai Dipartimenti può realizzarsi con passaggi automatici, orizzontali, non automatici secondo le modalità di seguito elencate:

a) Passaggio automatico, ossia passaggio di un docente afferente ad uno specifico SSD da un Dipartimento con una determinata pertinenza su quel SSD ad un Dipartimento diverso, la cui pertinenza ha numerosità superiore (esempio: da marginale a prevalente oppure da secondaria a primaria).

Oltre all'istanza dell'interessato, sarà necessario il parere obbligatorio del Dipartimento di partenza e quello non contrario del Dipartimento di arrivo.

b) Passaggio orizzontale, ossia passaggio di un docente afferente ad uno specifico SSD da un Dipartimento con una determinata pertinenza su quel SSD ad un Dipartimento diverso con uguale pertinenza (esempio: da condiviso a condiviso).

Oltre all'istanza dell'interessato, sarà necessario il parere favorevole del Dipartimento di arrivo e del Dipartimento di partenza.

c) Passaggio non automatico, ossia passaggio di un docente afferente ad uno specifico SSD da un Dipartimento con una determinata pertinenza su quel SSD ad un Dipartimento diverso la cui pertinenza ha una numerosità inferiore (esempio: da primaria a marginale).

Oltre all'istanza dell'interessato e al parere favorevole dei due Dipartimenti sarà necessario il parere favorevole del Senato Accademico.

In tutti i casi qualora il parere dei Dipartimenti interessati sia difforme sarà acquisito il parere decisivo del Senato Accademico.

4.3 Il Consiglio del Dipartimento di provenienza dell'interessato deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, valutando le



implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative conseguenti al passaggio ad altro Dipartimento del docente interessato; relativamente alle implicazioni didattiche deve essere deliberato l'impegno didattico inderogabile del docente in questione. Decorso il predetto termine, il parere si intende positivo.

4.4 Il Consiglio del Dipartimento al quale il docente intende afferire delibera in merito nella prima riunione successiva al ricevimento del parere del Dipartimento di provenienza; decorsi trenta giorni dalla ricezione, ove non intervenga una delibera, il parere s'intende positivo.

Il Dipartimento deve esprimersi valutando le implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento.

4.5 Per i docenti interessati all'attività assistenziale la mobilità può essere richiesta per esigenze assistenziali, in deroga ai principi di cui ai precedenti commi, a condizione che sussista la competenza specialistica rilevabile dal possesso del diploma di specializzazione congruente con i SSD d'interesse del Dipartimento cui s'intende afferire; in questo caso sono comunque da applicare le norme sugli impegni didattici inderogabili di cui al precedente art. 4.4.

4.6 In caso di delibera conforme dei Dipartimenti di provenienza e di destinazione e di parere favorevole del Senato Accademico, ove previsto, il Rettore emana il provvedimento di mobilità.

Art. 5. Durata.

5.1 L'afferenza ad un Dipartimento non può avere durata inferiore a tre anni. Si può prescindere da tale termine temporale nel caso d'istituzione di nuovi Dipartimenti, purché nel Dipartimento di provenienza sussistano ancora i limiti numerici secondo quanto stabilito dallo Statuto e disciplinato dal Senato Accademico. In deroga al predetto termine possono essere altresì disposti con decreto rettorale trasferimenti automatici o orizzontali previa delibera favorevole del Dipartimento di provenienza e di quello di destinazione nelle quali sia specificata la motivazione della deroga.

5.2 La mobilità verso altro Dipartimento non può di norma essere disposta nell'ultimo triennio di servizio del docente, salvo diverso avviso del Senato



Accademico; la mobilità disposta durante tale periodo non comporta il trasferimento del relativo budget.

Art. 6. Fondi, locali e attrezzature.

6.1 I fondi di ricerca assegnati al docente restano nella titolarità dell'interessato, in proporzione alla sua quota di partecipazione nei singoli progetti di ricerca.

6.2 Non vi è automatismo nel trasferimento di strutture e/o attrezzature, per le quali si demanda ad accordi specifici tra i Dipartimenti coinvolti ed alla successiva approvazione da parte delle Facoltà interessate, fermo restando il principio generale della unicità fisica dei Dipartimenti stessi.

6.3 Fermo restando quanto di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulla determinazione del budget-docenti generale dell'Università e di quello assegnato ai Dipartimenti, i Dipartimenti, nel deliberare sulla mobilità, devono precisare se questa comporti anche un trasferimento di budget.

Art. 7. Disposizioni finali.

7.1 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.

7.2 Dalla stessa data cessano di avere vigore le precedenti disposizioni in materia ed in particolare il Regolamento per la disciplina delle afferenze emanato con Decreto Rettoriale n. 1107 del 04.04.2011.